

Legge Regionale 22 ottobre 2002, n. 27

REGIONE CAMPANIA

ISTITUZIONE DEL REGISTRO STORICO-TECNICO-URBANISTICO DEI FABBRICATI AI FINI DELLA TUTELA DELLA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA'

TESTO COORDINATO CON IL D.D.L. APPROVATO DALLA GIUNTA REGIONALE IN DATA 05/05/2003

(in grassetto sono riportate le modifiche o le integrazioni)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

La seguente legge:

ARTICOLO 1

Oggetto

1. La presente legge istituisce il registro storico-tecnico-urbanistico di ogni fabbricato pubblico e privato, ubicato sul territorio regionale, nel quale è dichiarato lo stato di conservazione e di manutenzione del fabbricato stesso e delle aree e manufatti di pertinenza, al fine di tutelare e salvaguardare la pubblica e privata incolumità.

ARTICOLO 2

Nomina e requisiti del tecnico incaricato

1. Per la tenuta e l'aggiornamento periodico del registro di cui all'articolo 1, i proprietari di fabbricato riuniti in condominio, tramite l'amministratore dello stesso e, ove non in condominio, l'unico proprietario o i singoli proprietari, anche rappresentati per delega, nominano un tecnico denominato tecnico incaricato — ingegnere, architetto, geologo, geometra, **perito industriale e agronomo**, nel rispetto delle competenze proprie di categoria.

2. Le figure professionali di cui al primo comma devono essere iscritte ai rispettivi albi o collegi professionali da non meno di cinque anni, o da non meno di tre anni se in possesso di attestato di corso di formazione professionale in materia di sicurezza geo-statica degli edifici rilasciato da Ente o da Organismo riconosciuto.

ARTICOLO 3

Modalità di tenuta del registro

1. Il registro, di cui all'articolo 1, contiene per il fabbricato e per le aree ed i manufatti di pertinenza:

a) tutte le informazioni riguardanti la sicurezza, la situazione progettuale, urbanistica, edilizia, catastale, strutturale, impiantistica, di smaltimento acque, geologica del sottosuolo,

autorizzativi, l'esistenza di vincoli, con le modificazioni e gli adeguamenti intervenuti nel tempo;

b) gli atti progettuali ed i relativi provvedimenti autorizzativi per l'edificabilità, l'abitabilità e l'agibilità del fabbricato.

2. Il registro rimane depositato ed in custodia, a cura dell'amministratore o del proprietario o del delegato dei proprietari, in un locale di facile accesso le cui caratteristiche sono specificate nel regolamento di cui all'articolo 8, ed è esibito a richiesta di pubblici ufficiali appartenenti ad amministrazioni che hanno potere di intervento sul fabbricato.

3. L'istituzione del registro e la nomina del tecnico incaricato sono comunicate all'Amministrazione comunale competente per territorio.

4. La scheda di sintesi del contenuto del registro e degli allegati è trasmessa, entro il 31 dicembre di ogni anno, all'ufficio tecnico del Comune competente per territorio.

5 Per gli edifici con struttura portante in cemento armato, il termine di scadenza per la redazione del registro è fissato in dodici mesi per gli edifici pubblici e/o privati interamente destinati ad attività che comportino presenza di lavoratori e accesso al pubblico, in ventiquattro mesi per i restanti edifici, a partire dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 8. Per gli edifici in muratura o a struttura mista i su indicati termini si intendono raddoppiati.

6. La tenuta del registro e l'obbligo della nomina del tecnico incaricato permangono fino alla cancellazione del fabbricato stesso dall'iscrizione nella pianta catastale.

ARTICOLO 4

Compiti del tecnico incaricato

Il tecnico incaricato, nell'ambito delle proprie competenze e in base a quanto specificato nel regolamento di cui all'articolo 8, raccoglie i dati disponibili sulle condizioni statiche e impiantistiche del fabbricato, sulle condizioni geologico-tecniche del sottosuolo, sulla sua storicità dalla realizzazione all'attualità, e tutte le informazioni di cui all'art.3, comma 1.

Le informazioni e i dati raccolti sono corredati da una pianta del fabbricato e delle aree di pertinenza in scala adeguata , nella quale sono indicati tutti gli allacciamenti ed i percorsi dei sottoservizi dal confine pubblico al fabbricato stesso.

ARTICOLO 5

Violazioni e sanzioni

1. La violazione delle norme di cui agli articoli 2, 3 e 4 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria a carico degli obbligati di una somma da 2.500 euro a 5.000 euro con le modalità di cui alla legge regionale 10 gennaio 1983, n. 13, e, per il tecnico incaricato, la comunicazione al rispettivo albo o collegio professionale di appartenenza.

2. Decorso un anno dall'applicazione della sanzione di cui al comma 1, in persistenza della violazione delle norme stesse, il Comune provvede, **previo specifico accertamento da parte di un tecnico comunale**, alla sospensione dell'abitabilità e dell'agibilità.

4. La mancata istituzione del registro di cui all'articolo 1 comporta l'esclusione da qualsiasi finanziamento pubblico.
(ABROGATO)

ARTICOLO 6

Competenze dei Comuni — Istituzione di un Fondo regionale

1. La Regione attribuisce ai Comuni le competenze relative all'applicazione della presente legge.

2. Per le finalità della presente legge la Regione istituisce un Fondo cui accedono i Comuni secondo i criteri stabiliti nel regolamento di cui all'articolo 8.

3. Il Comune eroga i contributi derivanti dal Fondo di cui al comma 2 a condizione che il registro del fabbricato sia stato istituito ed aggiornato.

ARTICOLO 7

Trasferimento immobiliare

1. Trascorsi dodici mesi dalla pubblicazione sul BURC del regolamento di cui all'articolo 8, in occasione del trasferimento del diritto reale sul fabbricato o parte di esso, l'ufficiale rogante accerta l'esistenza del registro del fabbricato e la nomina del tecnico incaricato, comunicando al Comune interessato l'eventuale inadempienza.

ARTICOLO 8

Regolamento attuativo

1. La Giunta regionale, *sentiti gli ordini ed i collegi professionali tecnici interessati e (parole soppresse)* sentita la Commissione consiliare competente entro il termine di sessanta giorni, approva il regolamento attuativo entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Il regolamento, **tra l'altro**, specifica:

a) la tenuta, l'aggiornamento periodico, le modalità di trasmissione ed i modelli di riferimento del registro, anche in caso di nuove costruzioni;

b) i termini fissati per l'affidamento dell'incarico, per il completamento e per il periodico aggiornamento del registro;

c) le tariffe **da applicare**;

d) i criteri per l'accesso al Fondo regionale da parte dei Comuni.

ARTICOLO 9

Norma finanziaria

1. Agli oneri di cui alla presente legge si provvede per il corrente esercizio finanziario con le risorse di cui all'Unità Previsionale di Base 1.3.10. Per gli anni successivi si provvede con la legge di bilancio.

ARTICOLO 10

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge, a norma degli articoli 43 e 45 dello Statuto, è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Napoli, 22 ottobre 2002

IL PRESIDENTE

-BASSOLINO-